

Norma regolamentare per la convocazione, con strumenti informatici, del consiglio comunale

Avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale amministrazioni locali

L'avviso di convocazione assume una funzione informativa primaria al fine di consentire ai consiglieri comunali di partecipare attivamente ai lavori consiliari e formulare un voto consapevole e documentato.

La funzione dell'avviso è quella di garantire una "preinformazione" ai consiglieri comunali sugli argomenti in discussione senza pretendere di entrare nel contenuto degli stessi: l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato al consigliere comunale e deve essere garantito che, tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare, vi sia un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

Il Testo unico degli enti locali del 2000, all'articolo 38, prevede sinteticamente che il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che dispone in particolare le "modalità per la convocazione", senza precisare sulle forme della "consegna o notificazione" dell'avviso, compito questo riservato alla norma regolamentare: il regolamento del consiglio comunale è lo "strumento normativo" attraverso il quale l'organo assembleare stabilisce le regole del suo funzionamento.

Ne consegue che la comunicazione assolve una funzione prestabilita di "informazione"; deve contenere gli argomenti posti in discussione (oggetto sintetico); individua il luogo, il giorno, e l'ora della seduta; va consegnata a "domicilio"; avviene in forma libera, non è prevista la notificazione (ex art. 21 bis della Legge n.241 del 1990)¹.

Si deve, quindi, desumere che l'avviso di convocazione ha una funzione tipica di "strumento di conoscenza", con una natura "recettizia", la cui forma (libera) viene a presentarsi non cristallizzata in una unica modalità ma in più sistemi "alternativi" di "comunicazione": è importante che il consigliere comunale sia posto nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi utili per la partecipazione ai lavori, e questa conoscenza può essere *aliunde* dimostrata qualora si possa constatare che l'interessato ne era reso edotto: in una visione "sostanzialista" dell'avviso di convocazione l'eventuale partecipazione alla riunione del capigruppo (sede in cui vengono concordati gli argomenti da inserire all'ordine del giorno), la presenza nella casa comunale per depositare le mozioni riferite agli argomenti oggetto della seduta del consiglio comunale, confermano l'avvenuta conoscenza (*alias* "comunicazione")².

Giova osservare al riguardo che sussiste un obbligo in capo al consigliere comunale di intervenire alle sedute del Consiglio, sanzionabile con la decadenza nel caso di reiterate ingiustificate assenze, con il correlato dovere di collaborazione al fine di agevolare l'attività amministrativa, e quindi l'impegno di individuare un "domicilio elettivo" per le comunicazioni di rito.

¹ L'avviso di convocazione, anche se è prevista la notificazione, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 15 luglio 1994, n.499.

² T.A.R. Lombardia - Milano, sez.II, sentenza n.1376/2011.

A tal proposito, il “*domicilio*” indica il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, mentre la “*residenza*” (anagrafica)³ è il luogo in cui soggiorna (dimora) abitualmente, coincidendo, di norma anche se non necessariamente con il “*domicilio*” (ex art. 43 c.c.).

Su queste indicazioni civilistiche, l'articolo 3 *bis* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“*Codice dell'amministrazione digitale*”, CAD) ha introdotto il c.d. “*Domicilio digitale del cittadino*” con lo scopo di “*facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini*”, consentendo ad ogni cittadino di “*indicare alla pubblica amministrazione... un proprio indirizzo di posta elettronica certificata... quale suo domicilio digitale*”; la norma citata prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario*”.

Occorre rammentare che le comunicazioni (invio) di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica (*e - mail*) e sono valide, ai fini del procedimento amministrativo (*rectius* l'avviso è un atto d'impulso), una volta che ne sia verificata la provenienza: la *pec* (*posta elettronica certificata*) assolve al dato testuale della norma (cfr. artt. 47 e 48 CAD) e tale comunicazione corrisponde alla “*notificazione per mezzo della posta*”⁴.

Ciò posto, si può validamente ritenere che l'avviso di convocazione giunge a destinazione anche attraverso l'invio a mezzo *pec* (*fax* o *sms*), strumenti imposti dal legislatore per dare efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, oltre che per ridurre i costi; l'eventuale rifiuto (in ipotesi ostruzionistica) di ricevimento da parte del consigliere comunale contrasterebbe con il quadro ordinamentale, oltre che con il dovere di “*buona amministrazione e buon andamento*”, imposti dall'articolo 97 della Costituzione⁵.

Dalle argomentazioni svolte, si può sostenere che, una volta “*procedimentalizzata*” la fase di convocazione con una metodologia regolamentare “*alternativa*” di notificazione dell'avviso di convocazione (attraverso messo, raccomandata a.r., notificazione atti giudiziari, *fax*, *pec*, *sms*), si sia raggiunta l'effettiva conoscenza degli argomenti in discussione da parte del consigliere comunale: la convocazione si dovrà considerare

³ Ai fini fiscali, il domicilio è equiparato alla residenza intesa come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali e ciò in base a vari elementi presuntivi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorra diversi periodi dell'anno e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'Aire, Cass. Civ., sez. trib., 29 dicembre 2011, n.29576.

⁴ La posta elettronica certificata è considerata mezzo legittimo per la spedizione di una richiesta in quanto equipollente alla lettera raccomandata, Cass. penale, sez. II, 29 settembre 2011, n.37037.

⁵ Sul punto, cfr. T.A.R. Veneto, sez.I, 23 novembre 2006, n.3897 dove si è ritenuto valida una norma regolamentare che prevedeva la consegna dei documenti, ai consiglieri comunali, in “*formato digitale*”, non ritenendo tale circostanza di ostacolo oggettivo, sia sotto il profilo degli adempimenti materiali richiesti ai consiglieri comunali, sia sotto il profilo dei costi ad essi addossati.

ricevuta effettivamente a seguito del “*perfezionamento del procedimento*”, indipendentemente che lo stesso consigliere comunale ne abbia avuta contezza.

Infatti, non essendovi un obbligo giuridico di notifica dell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio comunale nelle forme degli atti giudiziari, l'onere di “*consegna*” può ritenersi adempiuto anche quando l'invio è avvenuto via *pec, fax, sms*, ovvero il messo comunale non abbia seguito il procedimento previsto dagli artt. 137 e segg., ma si sia limitato anche solo a consegnare l'avviso presso il recapito del consigliere, e tutto questo in presenza di una fonte regolamentare di legittimazione⁶.

A margine, va ribadito che le modalità per comunicare la convocazione di un organo, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di “*libertà delle forme*”, purché vi sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo⁷: se la norma regolamentare prevede una determinata forma (più forme) tale scopo s'intende raggiunto.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE NORMA REGOLAMENTARE CONSIDERATO CHE:

- lo Statuto comunale prevede all'articolo ... una serie di modalità di notificazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale con lo scopo di notiziare il Consigliere comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno (O.D.G.) e fornire tutti gli elementi utili per partecipare alla seduta (data, ora, luogo, prima o seconda convocazione);

- l'articolo 3 *bis* della Legge n.241 del 1990 prevede che “*la pubblica amministrazione deve maggiormente usare la telematica per dialogare con altre pubbliche amministrazioni e con i privati*”;

- l'articolo 38, primo comma del D.P.R. n.445 del 2000 stabilisce che “*tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica*”, mentre l'articolo 43, sesto comma, del citato D.P.R., precisa che “*i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale*”;

- l'articolo 3 *bis* del D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD), al comma quattro, impone che “*a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche... comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario*”, mentre all'articolo 4, comma uno, del citato D.Lgs., si evidenzia che “*la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie*

⁶ T.A.R. Lombardia - Milano, sez.II, sentenza n.1376/2011, il giudice di prime cure, rimarca il fatto che le modalità di comunicazione degli avvisi sono modernizzate e quindi, in un'ottica di semplificazione e di agevolazione delle comunicazioni, una volta escluso che vi sia l'obbligo della notifica di cui al c.p.c., anche la posta elettronica o il semplice deposito dell'avviso può essere ritenuta una valida forma di completamento del procedimento.

⁷ T.A.R. Liguria - Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n.10020.

dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

- l'articolo 9 del CAD “Partecipazione democratica elettronica” ritiene che “le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”, mentre l'articolo 54, come 2 *ter*, del citato CAD, prevede l'obbligo della P.A. di pubblicare “nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta”⁸.

RICHIAMATO l'orientamento del Ministero dell'Interno (parere “21/03/2013 - Richiesta attivazione posta elettronica ad uso dei consiglieri comunali”) dove si precisa che, in risposta ad apposita richiesta di attivazione di un indirizzo di posta elettronica a favore di un gruppo consiliare, “in linea generale, in materia si richiama l'art. 9 del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005, come modificato dal dlgs. n. 235 del 2010, recante “partecipazione democratica elettronica”, con la quale il legislatore ha, come noto, stabilito che le pubbliche amministrazioni favoriscano ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico. Ciò posto, le scelte in ordine alla declinazione concreta del principio della partecipazione democratica elettronica e della compatibilità di tali scelte con le esigenze di ottimizzazione e contenimento dei costi rientrano nella autonomia decisionale del comune interessato. Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare”.

ATTESO CHE:

- per le trasmissioni fax gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori ma anche il rilievo che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spingendosi a sottolineare che semmai la prova contraria

⁸ Cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 21 settembre 2011, n.478, dove si afferma che, ai sensi dell'art. 54, comma 2 *ter*, del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235) e delle “Linee guida per i siti web della P.A - Anno 2010” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in attuazione della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della funzione pubblica, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica certificata, e specificatamente le linee guida impongono che l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata debba essere: a) costantemente disponibile all'interno della testata; b) collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella *home page* del sito, statuendo che tali disposizioni sono immediatamente applicabili ed hanno carattere cogente, prevedendo l'obbligo per le Amministrazioni di pubblicare sulla propria *home page* l'elenco completo delle caselle di posta elettronica certificata e di rendere effettiva la possibilità per l'utente di comunicare tramite posta elettronica certificata.

può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggi⁹;

- la comunicazione via *fax* è espressamente contemplata dall'art. 77 del D.Lgs. n.163/06 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d'appalto e rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Posto, quindi, che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un *fax* deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova¹⁰;

- la comunicazione via *telex* di un provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo – in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti – a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso ed a far decorrere termini perentori di legge, a nulla rilevando a tal fine che l'Amministrazione provveda in un secondo momento alla comunicazione per mezzo posta del medesimo provvedimento e che il ricorso risulti tempestivo rispetto a quest'ultima comunicazione, atteso che la conoscenza via *fax* pone l'interessato nella indubbia condizione di proporre le sue censure¹¹;

- nei procedimenti che devono svolgersi in tempi ristretti sono legittime le forme di avviso al difensore assai rapide, quali quelle concesse dalle moderne tecnologie, con la conseguenza che l'invio dell'*sms* è sufficiente a far ritenere adempiuto l'onere di notifica al difensore di comunicazioni purché tale atipica forma di avviso si renda necessaria per l'estrema ristrettezza dei termini della procedura¹²;

- nel procedimento civile le notifiche sono valide se inoltrate via *fax* o *pec* (cfr. 136 e 366 c.p.c.) sicché deve ritenersi ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso

⁹ Cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 marzo 2005, n.555 e Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 17 aprile 2007, n.116, dove si è ritenuto legittimo, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 un uso generalizzato del *fax* nei rapporti fra amministrazioni e privati, nonché nelle istruttorie effettuate dall'amministrazione, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2207 del 24 aprile 2002) dove si affermava che *“posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova”*.

¹⁰ Cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n.4116.

¹¹ T.A.R. Lazio - Roma, sez. III *bis*, 16 gennaio 2008, n.238, *idem* Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n.4116; sez. V, 14 febbraio 2012, n.722 e 13 luglio 2010, n.4526, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4151.

¹² Cass. Pen., sez. IV, 30 luglio 2012, n.30984.

di fissazione dell'udienza pubblica a mezzo *pec* (posta elettronica certificata), a nulla rilevando che il difensore, nei propri scritti difensivi, abbia indicato il solo numero di *fax*¹³;

- l'avviso di convocazione di un organo collegiale ha la funzione di informare preventivamente i singoli membri degli argomenti in discussione, affinché ciascuno possa intervenire adeguatamente preparato¹⁴.

RITENUTO CHE la condotta dei Consiglieri comunali è orientata al "*buon andamento dell'azione amministrativa*" (norma da collegare in via sistematica con l'articolo 78 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e al dovere di adempiere le proprie funzioni con "*fedeltà*" e "*onore*", secondo i canoni costituzionali del primo comma dell'articolo 97 Cost. ("*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*") e dell'intero articolo 54 ("*Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge*"): una "*fedeltà qualificata*" (quella del secondo comma) a contenuto più ampio e cogente di quella richiesta ai singoli cittadini (quella del primo comma) e, in quanto tale, idonea a fondare precisi obblighi e doveri, quali la collaborazione nel rendere agevole l'attività amministrativa, compreso il ricevimento di avvisi e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

RITENUTO CHE le convocazioni del Consiglio comunale con l'utilizzo degli strumenti informatici possa costituire un utile mezzo per semplificare l'agire amministrativo, aumentare l'efficienza e diminuire, allo stesso tempo, i costi gestionali in piena aderenza con le politiche di riduzione della spesa (c.d. *spending review*).

RITENUTO di procedere alle modifiche del vigente Regolamento del Consiglio comunale, ai fini di introdurre nuove forme di convocazione del Consiglio stesso per rispondere ai principi e alle norme di legge sopra richiamate (vedi anche, "*Amministrazione digitale*", cfr. Legge n.221/2012 di conversione del D.L.n. 179/2012, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*"), come segue:

"Art. ... (Avviso di convocazione del Consiglio comunale).

1. *L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:*

mediante il messo comunale;

mediante telegramma o raccomandata;

mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;

mediante comunicazione via pec o fax o sms o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta.

2. *Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.*

¹³ T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 7 gennaio 2013, n.87.

¹⁴ LUCCA, *Ritardo nella consegna dell'o.d.g.: valutazioni evolutive su un caso pratico*, in L'Amministrazione Italiana, 2008, n.2.

3. *I Consiglieri comunali che non risiedono nel territorio comunale devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domiciliatario nel Comune indicando, con comunicazione indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.*

4. *In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica l'Amministrazione, a cura dell'ufficio ..., assegna al Consigliere comunale un indirizzo pec (posta elettronica certificata) ai fini di ogni comunicazioni".*

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTO il Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il CAD.

VISTO lo Statuto Comunale e il TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione.

UDITI GLI INTERVENTI....

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del TUEL.

Risultano presenti...

Voti favorevoli ... contrari ... astenuti ...

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo ... del Regolamento del Consiglio comunale con il seguente articolo:

"Art. ... (Avviso di convocazione del Consiglio comunale).

1. *L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:*

mediante il messo comunale;

mediante telegramma o raccomandata;

mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;

mediante comunicazione via pec o fax o sms o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta.

2. *Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.*

3. *I Consiglieri comunali che non risiedono nel territorio comunale devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domiciliatario nel Comune indicando, con comunicazione indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.*

4. *In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica l'Amministrazione,*

a cura dell'ufficio ..., assegna al Consigliere comunale un indirizzo pec (posta elettronica certificata) ai fini di ogni comunicazioni".